

queste due specie di Comuni. I Comuni che hanno soltanto sospeso il dazio sui farinacei hanno provveduto allo sbilancio risultante in modo solo provvisorio, e quindi con mezzi straordinari: hanno, ad esempio, sospeso opere di pubblica utilità o consumato gli avanzi di amministrazione. Se per questi Comuni non si facesse il trattamento di quelli che hanno ancora il dazio, essi sarebbero posti in una strana posizione.

Lo sbilancio causato dalla non avvenuta riscossione di dazi sarebbe ora reso stabile, e non avendo ancora provveduto a colmare il deficit del bilancio in modo pure stabile, ma solo in via provvisoria e con mezzi straordinari, perchè provvisoria e straordinaria era la non riscossione dei dazi, si troverebbero nelle stesse precise condizioni di quei Comuni che hanno ancora i dazi: solo che negando loro il compenso, verrebbe a mancare il mezzo di provvedere al loro sbilancio.

Io non dubito quindi che l'onorevole ministro vorrà considerare questi Comuni alla stessa stregua di quelli che non hanno ancora abolito il dazio sui farinacei, e per essi farà lo stesso trattamento. In questo senso suona l'emendamento da me presentato.

Vendramini, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Vendramini, relatore. Risponderò con una sola osservazione. Si tratta di un apprezzamento sulla efficacia delle deliberazioni di questi Comuni nei riguardi dei loro bilanci; e quindi, dovendosi interpretare l'effetto delle loro deliberazioni sui loro bilanci, la Commissione ritenne che questo giudizio dovesse essere riserbato alla Commissione, di cui nell'articolo 20 della legge.

Presidente. Onorevole Massa, insiste nel suo emendamento?

Massa. Desidero di sentire il parere dell'onorevole ministro.

Carcano, ministro delle finanze. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Carcano, ministro delle finanze. Se ho bene inteso, l'onorevole relatore della Commissione ha riferito le conclusioni alle quali si è venuti nella seduta di stamane, esaminando la proposta dell'onorevole relatore. Egli stesso ha riconosciuto che si tratta di una ipotesi, di un fatto che non conosciamo nella sua essenza esatta, e che difficilmente possiamo apprezzare, ed è piuttosto da ri-

mandarsi alla Commissione indicata nell'articolo 20 per esaminare e rilevare le precise condizioni di fatto e le conseguenze di diritto. Credo che l'onorevole Massa vorrà tenersi pago di queste dichiarazioni e non insisterà in un emendamento che allo stato delle cose non è abbastanza giustificato.

Presidente. Onorevole Massa, mantiene o ritira il suo emendamento?

Massa. Certamente avrei desiderato e sperato una risposta più soddisfacente. Tuttavia, poichè la risposta datami dalla Commissione non pregiudica la questione, non insisto.

Presidente. L'onorevole Rubini, all'ultimo comma di questo articolo quarto, propone di sopprimere le parole « sette decimi » e sostituire « otto decimi. » Insiste?

Rubini. Il mio emendamento sull'articolo 4 è connesso con quello che avevo presentato sull'articolo 3; non ha quindi più ragione di essere.

Presidente. Pongo allora a partito l'articolo 4 così come è stato letto.

(È approvato).

Art. 5.

« Nei Comuni chiusi, nei quali il provento del dazio sui farinacei, accertato ai termini dell'articolo 4 della presente legge, importi una somma superiore al 40 per cento del reddito totale daziario rispettivamente ottenuto nell'anno 1900, e in quei Comuni nei quali l'aliquota del dazio sulle farine di frumento sia superiore a lire cinque per quintale, la cessazione del dazio sui farinacei potrà essere attuata gradatamente in un maggior numero di anni, come sarà stabilito, esaminate le speciali circostanze, dalle Commissioni di cui agli articoli 19 e seguenti.

« In ogni caso però, dal 1° gennaio 1903, il dazio sulle farine di frumento dovrà essere ridotto a misura non superiore a lire tre per quintale, e in proporzione dovranno essere ridotti i dazi per ciascuno degli altri prodotti farinacei. »

(È approvato).

A questo punto viene un articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Salandra, Ferrero di Cambiano, Di San Giuliano, Vagliasindi, Montagna, Paganini, Maury, Biancheri, Mezzacapo, Murmura, così concepito:

« I Comuni, e in loro mancanza i prefetti, valendosi delle facoltà sancite nell'articolo 62, n. 1 e 2, del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale 19 settembre 1899, n. 394, provvede-